Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — Roma — Lunedì, 25 agosto — Numero 198

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 720 col quale viene approvato l'annesso regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Rovigo* — R. decreto *n. 849 col quale viene approvato l'annesso regolamento per il personale del R. Commissariato dell'emigrazione* — Relazione e R. decreto *n. 977 col quale, dal fondo di riserva delle spese impreviste dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1913-1914, è autorizzata una 4ª prelevazione a favore dei Ministeri del tesoro, finanze, affari esteri e dell'interno* — R. decreto *n. 915 che stabilisce le variazioni da apportare nei quadri organici dei vari corpi della R. marina nel quinquennio 1913-918* — Relazione e R. decreto *n. 978 col quale, dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio 1913-914, è autorizzata una 1ª prelevazione a favore della stessa Amministrazione* — Relazioni e RR. decreti *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Aragona (Girgenti) e di Marigliano (Caserta) e per la proroga di poteri del R. commissario straordinario di Cascina (Pisa)* — Ministero delle poste e dei telegrafi: *Avvisi* — Ministeri di grazia e giustizia e dei culti e delle finanze: *Disposizioni nei personali dipendenti* — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Al « Piccolo San Bernardo » — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 720 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Rovigo, deliberato da quel Consiglio provinciale nell'adunanza del 23 febbraio 1912;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 487, e i regolamenti generale e speciale per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157, e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Rovigo, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza del 23 febbraio 1912, con le modifiche ed aggiunte introdottevi ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare, che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Nitti.

Visto, *Il guardasigilli*: Finocchiaro-Aprile.

REGOLAMENTO SPECIALE

per la coltivazione del riso nella provincia di Rovigo.

Art. 1.

La coltivazione del riso, nella provincia di Rovigo, è disciplinata, oltrechè dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, dalla legge 17 luglio 1910, n. 487, e dai regolamenti

generali e speciali approvati con RR. decreti 29 marzo 1911, n. 157, e 5 gennaio 1911, n. 41, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

La risaia non potrà coltivarsi che alle seguenti distanze:

a) km. 6 dalle città di Rovigo ed Adria;

b) km. 5 dalle città di Badia e Lendinara;

c) km. 3 dagli aggregati di case aventi più di 2500 abitanti:

d) km. 1 dagli aggregati aventi più di 1000 abitanti;

e) m. 100 dagli aggegati minori con un minimo di 150 abitanti;

f) m. 25 dagli aggregati minori e case sparse:

g) m. 100 dai cimiteri.

Le distanze dall'abitato si intendono misurate in linea retta dalle case esterne degli aggregati, o dalle case isolate al limite più vicino della risaia. Gli stabilimenti industriali sono considerati agli effetti delle suddette distanze come gli aggregati di pari popolazione.

Art. 3.

Per le risaie in terreni paludosi la distanza delle risaie dalle case isolate non dovrà in nessun caso essere minore di 10 metri.

Art. 4.

I risicultori devono curare che le acque di irrigazione siano in quantità sufficiente per ogni appezzamento di terreno, in modo che mediante la livellazione del suolo e la costruzione degli occorrenti canali od altre opere d'arte rimanga assicurato il regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione diretta o per infiltrazione di stagni o pozzanghere d'acqua stagnante.

Art. 5.

Gli scavi e terreni depressi in vicinanza delle risaie dovranno, purchè non servano alla coltivazione razionale del pesce, essere messi in condizioni che lo scolo delle acque avvenga continuamente e regolarmente.

Art. 6.

Per le risaie ai confini della proprietà altrui ad asciutta coltura è obbligo dei risicultori di tenere in secco una zona di m. 12, oppure dovranno essere limitate da un fosso profondo e largo a sufficienza per assicurare lo smaltimento delle acque che si raccolgono in esso per effetto della infiltrazione della risaia.

Art. 7.

Le erbe sarchiate sul terreno delle risaie dovranno essere o seppellite ad una profondità sufficiente o essiccate e bruciate.

Art. 8.

Oltre i requisiti generali di cubatura, ventilazione, abitabilità, prescritti dall'art. 15 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e dal titolo V del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, le abitazioni dei fittaioli e coloni stabili con residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione del riso, debbono:

a) essere difese dalla infiltrazione delle acque di risaia mediante pavimento rialzato di almeno 30 centimetri sul livello massimo cui giunge l'acqua nella risaia, e reso impermeabile ed asciutto:

b) avere il cortile e le aree adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto:

c) le camere da letto dovranno avere l'altezza almeno di m. 2,80, misurata all'impostatura del soffitto, e questo deve essere munito di controsoffitto o di buona intavolatura;

d) tutti gli ambienti interni devono essere imbiancati;

e) tutte le finestre delle abitazioni devono essere munite di telaio a vetri e di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 9.

Le abitazioni dei lavoratori semistabili, dove esistono, dovranno avere il pavimento asciutto sopraelevato dal piano di risaia e devono essere costruiti in modo da essere protetti contro le vicende atmosferiche, dovranno inoltre avere ambienti distinti per ogni famiglia e non comunicanti fra loro.

Le abitazioni dovranno essere sufficientemente ventilate ed avere una cubatura non inferiore a 8 metri cubi per persona.

Tutte le aperture delle abitazioni dovranno essere munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 10.

I dormitori o abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati dovranno avere ambienti distinti e non comunicanti fra loro per il ricovero separato di ogni singola famiglia o degli uomini e delle donne.

Art. 11.

Nelle località nelle quali siano impiegati lavoratori avventizi dovrà pure esservi un locale di isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmessibile.

Tale locale dovrà corrispondere ai requisiti prescritti per le case di cui al precedente articolo 8 ed avere oltre il letto le necessarie suppellettili per il suo arredamento.

Art. 12.

L'acqua che si fornisce ai lavoratori dovrà essere di buona qualità, possibilmente quella del Po, convenientemente filtrata. In ogni caso si seguiranno, per la somministrazione dell'acqua potabile, le norme di massima annesse al presente regolamento (allegato A).

Art. 13.

A tutti gli operai e coloni impiegati in modo permanente od avventizio nel lavoro delle risaie il Comune dovrà fornire gratuitamente il chinino di Stato per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le prescrizioni del medico comunale o del medico a ciò delegato dal Comune, anche se la risaia non sia compresa nel perimetro della zona dichiarata malarica. In quest'ultimo caso la relativa spesa è a carico dei soli proprietari delle risaie, dai quali il Comune la ripete nei modi prescritti dagli articoli 158, 159 e 161.

Art. 14.

Dove si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura e la raccolta del riso, il Comune, ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie, devè provvedere alla assistenza medico-farmaceutica con le stesse norme seguite per la assistenza medico-farmaceutica dei poveri del Comune stesso.

I medici condotti hanno obbligo di prestare un conveniente servizio di cura e di vigilanza sanitaria ai lavoratori delle risaie, specialmente nei riguardi dell'igiene e dei dormitori.

Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure dalla manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, dovranno fare immediata denuncia alla autorità sanitaria.

Per malattie trasmissibili si intendono:

a) quelle indicate sotto la lettera *a)* dell'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45:

b) la tigna favosa, la scabbia, il tracoma e le altre forme di congiuntivite contagiosa.

Art. 15.

Pel servizio di assistenza medica ai lavoratori avventizi sarà dal Comune corrisposto al medico condotto un compenso adeguato all'importanza del servizio.

In caso di controversia deciderà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 16.

Per il personale avventizio addetto alla mondatura del riso la durata e la distribuzione del periodo del riposo è regolata come segue.

Due periodi di riposo di complessive ore due e mezza, quando il lavoro effettivo abbia la durata di 9 a 10 ore. Il riposo deve avere la durata di mezz'ora almeno per la colazione e due ore pel desinare. Quando la giornata di lavoro abbia una durata inferiore a 9 ore, il periodo di riposo dovrà essere almeno di due ore con una o due interruzioni secondo gli usi locali.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi, oltre al riposo sopra stabilito, uno supplementare della durata di mezz'ora per l'allattamento, senza che possa il detto tempo detrarsi dal computo del lavoro.

Art. 17.

I lavoratori tanto stabili che avventizi non potranno discendere nelle risaie che un'ora dopo la levata del sole e dovranno lasciarle prima del tramonto.

Art. 18.

Per il personale avventizio addetto alla raccolta ed alla trebbiatura del riso, la durata e la distribuzione dei periodi di riposo è regolata come segue.

Due periodi di riposo di complessive ore due e mezza, quando il lavoro effettivo abbia la durata di 9 o 10 ore.

Il riposo deve avere la durata di mezz'ora per la colazione e di due ore per il desinare.

Quando la giornata di lavoro abbia una durata inferiore, il periodo di riposo dovrà essere almeno di un'ora e mezza con una o due interruzioni del lavoro secondo gli usi locali.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi un periodo di mezz'ora per l'allattamento senza che possa il tempo stesso detrarsi dal computo del lavoro.

Art. 19.

Il conduttore di opera, che valendosi della facoltà dell'art. 96 del testo unico della legge sanitaria, trattiene parte della mercede da corrispondersi ai lavoratori in misura non eccedente il 20 per cento, dovrà provvedere entro il termine di giorni cinque al deposito della somma complessiva equivalente alla ritenuta, presso una Cassa di risparmio od altro Istituto di credito, posto nel distretto in cui si esegue il contratto di lavoro, facendo il versamento su libretto intestato al lavoratore, ovvero collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettata alla trattenuta, ovvero ad un loro rappresentante, facendo risultare sul libretto stesso, che il deposito rappresenta la trattenuta sulle mercedi dei lavoranti in garanzia dell'osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante.

Contemporaneamente il conduttore d'opera dovrà versare presso lo stesso Istituto altra eguale somma sovra altro libretto intestato a sè stesso o a persona di sua elezione, facendo pure risultare della natura e finalità del deposito eseguito ai termini del sovracitato art. 96. Sovra ambedue i libretti costituenti la garanzia reciproca delle parti per l'osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali, sarà apposto vincolo di inesigibilità durante il periodo pattuito, periodo a dichiararsi, nella occasione del primo versamento, dal depositante stesso.

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dalla legge sanitaria, capo II, in seguito a reciproco consenso delle parti.

Art. 20.

La convocazione dei proprietari fittavoli, coloni stabili e coloni semistabili, verrà fatta nella prima settimana di febbraio.

Le convocazioni hanno luogo nei modi e nei termini prescritti dal regolamento approvato col R. decreto 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 21.

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie di cui all'articolo 75 del testo unico della legge sanitaria deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed alla conoscenza della sua altimetria e della natura dei rispettivi terreni.

Alla deliberazione si dovrà pure allegare un tipo dimostrativo in scala non inferiore a 1 : 25000 in cui sia riportata la posizione delle case isolate, e degli aggregati di popolazioni più vicini.

La dichiarazione potrà farsi anche dalle persone che conducono il fondo in nome del proprietario.

Essa è obbligatoria per i soli terreni che non furono mai coltivati a riso prima dell'approvazione del presente regolamento e deve prodursi entro il mese di dicembre al sindaco il quale ne cura la pubblicazione all'albo pretorio del proprio Comune, e ne richiede la pubblicazione nei Comuni limitrofi.

Art. 22.

Entro dieci giorni dalla sua presentazione la dichiarazione sarà esaminata dalla Giunta municipale e quindi con le relative osservazioni eventuali sarà trasmessa al prefetto della Provincia.

Art. 23.

Il prefetto ricevuta dal sindaco la dichiarazione accompagnata dai documenti prescritti dall'istruttoria, potrà fare eseguire a carico del dichiarante tutte le verifiche necessarie ad accertare che siano state osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che restituirà la dichiarazione vistata, e, nel caso vi siano opposizioni, seguirà la procedura indicata dall'art. 76 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 24.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno inscritte coi relativi provvedimenti su appositi registri presso l'ufficio municipale con tutte le dichiarazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca.

Art. 25.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 487.

Art. 26.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni in esecuzione del titolo IV del testo unico della legge sanitaria, del regolamento generale 29 marzo 1908, num. 157 e del presente regolamento sarà devoluto a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza del genere di quelle indicate nell'art. 19 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157, e, in mancanza di queste, alle locali Congregazioni di carità.

Art. 27.

Le risaie attualmente in vigore saranno tollerate per un periodo di tre anni dal giorno dell'approvazione del presente regolamento, scorso il qual termine i coltivatori dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 2 del regolamento stesso.

Allegato A.

MINISTERO DELL'INTERNO

—

Direzione generale della sanità pubblica.

Divisione 7ª - Sezione 2ª - 6 giugno 1908, n. 20800-2.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (art. 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) *Pozzi scavati di nuova costruzione.*

1° i pozzi scavati dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi, e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dalle autorità sanitarie;

2° i pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con

sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi e ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida;

3° la loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile, e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona;

4° l'attingimento sarà fatto a pompa, o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello;

5° dovranno infine essere spurgati periodicamente, secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) *Pozzi scavati esistenti.*

Dalle norme esposte per i pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle per i pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l'esame sulla potabilità dell'acqua, sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rinvestimento; sulle condizioni di attingimento; sulla esistenza o meno di una zona di protezione, sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni d'insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) *I pozzi Northon o modenesi.*

I pozzi Northon costituiscono una varietà di pozzi tubolari che sono da raccomandarsi, nei riguardi dell'igiene e della economia quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione come per i pozzi escavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e soprattutto alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

D) *Pozzi trivellati profondi.*

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile la adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre però essi forniscono acqua che, per i caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) *Cisterne.*

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne, che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne siano costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestiti internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri:

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento come si è detto per i pozzi;

3° che siano munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavate, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale e non mai di piombo o leghe contenenti piombo:

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti, costituiti, in tutto o in parte, di lamiere piombifere;

6° che sieno deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all'attingimento mediante pompa e secchia fissa come si è detto per i pozzi;

8° che siano curati periodicamente l'espurgo e la ripolitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) *Condutture di acqua.*

Ove si intenda provvedere al rifornimento, mediante la utilizzazione di vicine sorgenti, l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessori fino al punto di erogazione.

G) *Distribuzione dell'acqua ai lavoratori.*

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza.

Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali, o comunque non protette, ovvero da pozzi e cisterne, non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o di bicchieri a mano.

H) *Esame chimico e batteriologico dell'acqua.*

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario lo esame chimico e batteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20171 - 2 - 112254, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 849 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23 sull'emigrazione, il regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, ed il R. decreto 22 maggio 1910, n. 335;

Visti gli articoli 7 e 32-*bis* della legge 17 luglio 1910, n. 538;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per il personale del R. Commissariato dell'emigrazione, il quale sarà firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per il personale del R. Commissariato dell'emigrazione.

CAPO I.

Ordinamento dei servizi di Commissariato

Art. 1.

L'ordinamento degli uffici del Commissariato e la ripartizione dei servizi sono stabiliti con decreto del ministro degli affari esteri, sentito il commissario generale.

CAPO II.

Ammissione o avanzamento nel ruolo centrale del Commissariato

Art. 2.

Sono condizioni per il conseguimento dei posti iniziali nel ruolo centrale del Commissariato (approvato con legge 17 luglio 1910, numero 538) quelle contenute nell'art. 3 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, e nell'art. 3 del regolamento generale del 24 novembre 1908, n. 756.

L'età massima per l'ammissione è di 30 anni, salvo le disposizioni vigenti per la concessione d'impieghi agli applicati delle Amministrazioni militari.

Quando occorresse provvedere alla nomina di commissari o di ispettori per l'interno, mediante concorso, l'età massima è rispettivamente di 40 e 35 anni.

Questi limiti non si applicano agli impiegati che già appartengono ai ruoli del Commissariato dell'emigrazione od alle altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Gli impieghi non riservati agli applicati delle Amministrazioni militari, si conseguono per pubblico concorso.

Il concorso è normalmente per esame; però nei casi previsti dagli articoli 9 e 10, il concorso è per titoli, con facoltà alla Commissione esaminatrice di chiamare i concorrenti ad un colloquio sulle discipline attinenti ai servizi dell'emigrazione.

Art. 4.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi sono:

a) per la prima categoria, la laurea in giurisprudenza, la laurea in scienze economiche e commerciali, la laurea in scienze coloniali, il diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze;

b) dei posti d'ispettore per l'interno i titoli di cui all'alinea precedente o altra laurea o titolo equipollente, che il ministro determinerà di volta in volta, secondo le esigenze del servizio;

c) per la seconda categoria, la licenza conseguita in un Istituto tecnico (sezione ragioneria) o in una scuola di studi medi commerciali, regi o pareggiati;

d) per la terza categoria la licenza conseguita in una scuola secondaria di primo grado, regia o pareggiata.

Art. 5.

Il ministro riconosce il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna categoria d'impiego e giudica dell'ammissibilità al concorso dei singoli aspiranti. Il possesso dei requisiti richiesti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 6.

Nei concorsi per esame le prove sono orali per tutte le materie e scritte per quelle stabilite dal ministro a norma del seguente comma.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le materie e le norme di essi e approvati i relativi programmi.

Art. 7.

Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe metà per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta, e metà per merito.

Art. 8.

Tutte le promozioni, tranne quelle in seguito ad esame debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, il quale terrà conto delle note caratteristiche e dei fatti posteriori, già debitamente accertati, contestati all'impiegato, ed annotati nel suo fascicolo personale.

Art. 9.

Le nomine al posto di commissario sono conferite al più meritevole fra gli ispettori per l'interno e per l'estero, senza riguardo alla classe.

Il ministro può tuttavia provvedervi oltre che nel modo specificato nel seguente capoverso anche mediante pubblico concorso.

I posti di commissario possono essere altresì coperti mediante incarico delle funzioni conferite a funzionari dello Stato, anche estranei al ruolo del Commissariato, i quali siano di grado non inferiore a quello di capo sezione o equivalente. Al funzionario incaricato dell'ufficio di commissario è corrisposta sul Fondo per l'emigrazione l'indennità mensile di L. 250. Tale incarico potrà cessare, in qualunque tempo, per deliberazione presa di concerto fra il ministro degli affari esteri e il ministro da cui l'impiegato dipende, sentito il commissario generale.

Art. 10.

Le nomine al posto di ispettore per l'interno sono conferite al più meritevole dei primi segretari.

Il ministro può provvedervi anche mediante pubblico concorso.

Art. 11.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere sono conferite mediante esame di idoneità per due terzi e mediante esame di concorso per merito distinto per un terzo.

Al concorso per merito distinto al grado di 1° ragioniere sono ammessi i funzionari della carriera di ragioneria del Commissariato nonchè quelli del Commissariato stesso i quali alla attuazione dell'organico stabilito con la legge del 17 luglio 1910, n. 538, erano muniti del diploma di ragioniere.

Il ministro, tenuto conto della proporzione suddetta, determina i turni per gli esami di concorso per merito distinto e per quelli di idoneità.

Art. 12.

Nella categoria d'ordine le promozioni di grado sono conferite:

a) al posto di archivista capo, al più meritevole fra gli archivisti di prima classe;

b) ai posti di archivista di seconda classe in ragione di un terzo dei posti per esame di concorso e di due terzi per titolo di anzianità congiunta ad idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 13.

Il ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione, può escludere dagli esami di promozione gli impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio sono stati puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Può altresì, sentito lo stesso Consiglio, escludere dagli esami di merito gli aspiranti che non abbiano dato prova di capacità, diligenza e buona condotta. La mancanza di tali requisiti deve risultare dalle ultime note caratteristiche o da fatti posteriori, già però debitamente accertati, contestati all'impiegato, ed annotati nel suo fascicolo personale.

Art. 14.

Per ottenere la classificazione negli esami di merito distinto occorre conseguire una media complessiva di otto decimi, sia nelle prove scritte che nelle orali, e non meno di sette decimi in ciascuna prova; per ottenere la classificazione d'idoneità basta conseguire non meno di sei decimi, sia negli scritti che negli orali in ciascuna materia.

Art. 15.

Coloro che, non riuscendo vincitori del concorso di merito, abbiano ottenuta la classificazione del merito, o la classificazione di idoneità non acquistano altro diritto che d'essere dispensati dall'esame di idoneità. Essi saranno classificati nella graduatoria degli impiegati della rispettiva categoria che supereranno il successivo esame d'idoneità secondo le rispettive anzianità di ruolo alla data del decreto che indice detto esame.

Art. 16.

L'elenco degli impiegati che risultarono idonei, approvato dal ministro, è pubblicato nel *Bollettino dell'emigrazione* e nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 17.

Gli esami per archivista si dànno secondo le condizioni e sui programmi approvati con decreto Ministeriale, consistono in una prova scritta ed in una prova orale su ciascuna materia, cioè sull'ordinamento generale amministrativo e sui diritti e doveri dei cittadini e dei funzionari, e sull'ordinamento e funzionamento degli archivi e degli uffici d'ordine.

Art. 18.

Le note informative sono compilate entro il dicembre d'ogni anno in base al modello approvato dal ministro.

Esse sono compilate:

a) dal commissario generale per i capi degli uffici;

b) dai capi degli uffici per il personale dipendente. In tal caso però il commissario generale è chiamato ad esaminare ed approvare le note.

CAPO III.

Norma per la carriera ed il servizio degli ispettori all'estero

Art. 19.

Gli ispettori dell'emigrazione per l'estero sono incaricati di tutelare ed assistere i connazionali emigrati nella circoscrizione loro assegnata, di studiare e riferire sulle condizioni del mercato del lavoro, sulla legislazione operaia, sulle condizioni di vita dei nostri operai, ed in generale di svolgere ogni azione utile all'emigrazione.

Art. 20.

Il numero degli ispettori per l'estero è di 10 e può essere variato per decreto Reale, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

I detti ispettori sono distribuiti in due classi:

n. 4 ispettori di 1ª classe a L. 6000 di stipendio annuo;

n. 6 ispettori di 2ª classe a L. 5000 di stipendio annuo.

Art. 21.

Gli ispettori per l'estero sono nominati per pubblico concorso, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Condizioni per l'ammissione al concorso, oltre a quelle generali per accedere ai pubblici uffici, sono le seguenti:

a) avere compiuto gli anni 25 e non oltrepassato i 40;

b) essere di sana e robusta costituzione, che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati di medici militari;

c) avere ottenuto una laurea od altro titolo equivalente in un R. Istituto superiore, secondochè sarà determinato volta per volta dal ministro.

Il concorso è bandito con decreto Ministeriale che ne determina le ulteriori condizioni in rapporto con la speciale destinazione di cui al comma 5. Con lo stesso decreto Ministeriale saranno indicati il programma e le modalità dell'esame di concorso.

Il ministro degli affari esteri con decisione inappellabile può escludere dal concorso, senza indicarne i motivi, le persone che giudichi non adatte.

Il concorso è indetto per determinate destinazioni all'estero. Saranno indicate nel bando di concorso le lingue straniere della cui conoscenza dovrà essere data prova.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta di cinque membri scelti dal ministro il quale designa il presidente nella persona di un consigliere di Stato. Fanno parte della Commissione il commissario generale (od un commissario dell'emigrazione da lui delegato) ed un membro del Consiglio dell'emigrazione.

Alla Commissione sono aggregati insegnanti di lingue, con voto soltanto per la rispettiva materia.

La Commissione procede anzitutto ad una dichiarazione di idoneità dei concorrenti. Qualora uno o più fra i concorrenti idonei risultino forniti di tali titoli di coltura e di sperimentata attitudine all'ufficio, da permetterne la nomina senza necessità di una prova di esame, la Commissione può designarli senz'altro al ministro, previo tuttavia l'esito favorevole di un colloquio attinente alle materie di emigrazione.

In caso contrario la Commissione chiama gli idonei ad una prova di esame sul programma di cui al comma terzo e designa tanti eleggibili quanti sono i posti messi a concorso. Gli eleggibili vengono nominati per decreto Ministeriale, in via di esperimento, per due anni. Trascorso questo periodo il ministro, sentito il commissario generale, procede, ove ne sia il caso, alla nomina definitiva.

Ove un ispettore venga licenziato durante i due anni di prova per sua colpa o negligenza o si dimetta volontariamente, gli sarà accordato il viaggio di rimpatrio in seconda classe, se egli sia stato mandato all'estero dal Regno. Quando egli venga altrimenti esonerato dalla carica nel periodo predetto, avrà diritto ad una indennità pari a tante mesate di stipendio quanti sono i mesi del prestato servizio, ma non mai superiore ad una annata di stipendio; più al rimpatrio nei modi e nelle circostanze suaccennati.

Art. 22.

Eccezionalmente il ministro degli affari esteri, sentito il Comitato permanente dell'emigrazione, può nominare ispettore per l'estero, senza concorso, chi abbia dato sicura prova di possedere attitudine pratica all'ufficio e titoli di coltura specifica.

Con le stesse modalità il ministro degli affari esteri può chiamare temporaneamente all'ufficio di ispettore, funzionari del ruolo diplomatico e consolare ed ufficiali della Regia marina che abbiano speciale competenza in materia di emigrazione. Gli ispettori così nomi-

nati conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione cui appartengono nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti, e continuano a percepire lo stipendio dalla Amministrazione cui appartengono, salva l'eventuale differenza a carico del Fondo per l'emigrazione per raggiungere lo stipendio di ispettore.

Art. 23.

La nomina definitiva degli ispettori è fatta con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri.

Il tempo di servizio prestato in via di esperimento, ove l'ispettore consegua la nomina definitiva, sarà considerato utile per l'anzianità e per la pensione.

Art. 24.

Gli ispettori non potranno essere trasferiti, se non concorrano, a giudizio del ministro degli affari esteri, esigenze di servizio.

Eccezionalmente ed in via temporanea il ministro può tenere qualche ispettore a disposizione del Commissariato per incarichi speciali da compiersi all'interno o per la direzione di uffici dell'emigrazione nel Regno.

Art. 25.

Gli ispettori dipendono direttamente dal Commissariato dell'emigrazione, secondo le cui istruzioni provvederanno all'assistenza ed alla tutela degli emigranti.

Tali istruzioni verranno contemporaneamente comunicate ai Regi agenti diplomatici e consolari entro la cui circoscrizione gli ispettori dovranno esplicare l'opera loro.

Art. 26.

Per il disbrigo delle proprie funzioni l'ispettore può corrispondere direttamente, oltre che col Commissariato, coi RR. uffici diplomatici e consolari, colle autorità del Regno, con persone ed enti privati.

Per ciò che riguarda i rapporti degli ispettori con le RR. autorità diplomatiche e consolari della circoscrizione, il ministro, udito il commissario generale, darà istruzioni speciali secondo i diversi paesi.

Art. 27.

Gli ispettori per l'estero sono impiegati dello Stato. Come tali sono soggetti alla legge ed al regolamento sullo stato degli impiegati civili, in quanto siano a loro applicabili.

Art. 28.

Gli ispettori non potranno, senza previo consenso del Commissariato, fornire alla stampa notizie concernenti il loro servizio, pubblicare libri, monografie, ed articoli sull'emigrazione, sulla colonizzazione e su quanto riguarda le colonie italiane all'estero.

Art. 29.

È vietato agli ispettori sotto pena di revocazione dall'impiego, ai sensi dell'art. 53 dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, di esercitare, così in patria come all'estero, il commercio per sè o per gli altri, di accettare commissioni per fini commerciali ed industriali, di accordare l'opera propria a società o intraprese, d'impiegare insomma la propria attività a scopo di lucro, a favore di chicchessia e per qualsiasi motivo.

Art. 30.

Gli ispettori, oltre al loro stipendio, godono di un assegno locale nella misura che sarà determinata con decreto Ministeriale, in rapporto alle diverse destinazioni.

Hanno altresì diritto al rimborso delle spese di trasporto, di posta e di telegrafo sostenute per ragioni di servizio, e delle spese di ufficio, nei limiti in cui siano state preventivamente autorizzate dal Commissariato.

Gli stipendi degli ispettori sono aumentabili del decimo sessennale, non oltrepassando però i tre sessenni.

Art. 31.

Le promozioni di classe si faranno per turno di anzianità congiunta a idoneità e di solo merito.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 32.

Il ministro degli affari esteri, sentito il parere collegiale del commissario generale e dei commissari per l'emigrazione, distribuirà gli ispettori, nominati a norma del regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, nel ruolo di cui all'art. 20.

Per l'assegnazione dei posti di cui al detto ruolo si terrà conto della durata e della qualità dei servizi resi da ciascun ispettore.

Il ministro provvederà infine al collocamento degli attuali addetti, che fossero ritenuti idonei, nel ruolo degli ispettori, sentita anche una speciale Commissione e in conformità di norme che il ministro stesso stabilirà con suo decreto.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione e di disciplina per tutti i funzionari del Commissariato è quello del Ministero degli affari esteri e ne farà parte, a norma dell'art. 47 della legge, testo unico, 22 novembre 1908, il funzionario preposto ai servizi del personale.

Art. 34.

I funzionari di qualunque categoria e grado possono essere destinati, con decreto Ministeriale, a prestare servizio presso uno degli Ispettorati di emigrazione od altro ufficio o Istituto dipendenti dal Commissariato.

Essi possono altresì essere inviati in missione temporanea all'interno e all'estero.

Art. 35.

Agli ispettori e vice ispettori dell'emigrazione nei porti di Napoli, Genova e Palermo e all'ispettore nel porto di Messina, nonchè al direttore dell'ufficio dell'emigrazione pei confini di terra in Milano, spetta una indennità di carica che sarà determinata per ciascun funzionario con decreto Ministeriale e che non potrà eccedere la metà dell'indennità di missione spettante a ciascuno secondo il proprio grado.

Art. 36.

Gli impiegati nominati nel ruolo del Commissariato in dipendenza del R. decreto 4 dicembre 1910, n. 876, agli effetti dell'anzianità di servizio per la promozione, avranno computato come servizio utile anche quello prestato presso le altre pubbliche Amministrazioni dalle quali provengono.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re**, *in udienza del 1° agosto 1913, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 120.500, a favore dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri e dell'interno.*

SIRE!

Per provvedere a indilazionabili bisogni, il Consiglio dei ministri ha deliberato di ricorrere al fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà concessagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale.

Di essi si fa cenno qui appresso.

Ministero del tesoro.

a) L. 24.000 per retribuire, durante il 1° semestro 1913-914, alcuni avventizi in servizio temporaneo presso le delegazioni del tesoro per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi;

b) L. 27.000 per corrispondere agli avventizi in servizio presso la Corte dei conti le retribuzioni pel 1° semestre 1913-914, in attesa che siano espletati i concorsi pel reclutamento del personale di ruolo concesso con la recente legge riguardante le riforme organiche del personale stesso.

Ministero delle finanze.

L. 15.000, per acquisto di alcuni terreni siti nell'ambito delle saline di Cervia.

Ministero degli affari esteri.

a) lire 3500, importo dell'indennità speciale di residenza ad un applicato del Ministero degli affari esteri in funzioni di cancelliere presso il R. consolato generale a Berlino;

b) lire 30.000, ulteriori spese della R. delegazione italiana presso la Commissione per la delimitazione del confine italo-austriaco;

c) lire 10.000, maggiore spesa di indennità di alloggio al Regio ministro in Atene.

Ministero dell'interno.

L. 11.000 per provvedere al pagamento del fitto dei nuovi locali nei quali si sono dovuti di urgenza trasferire gli uffici dell'archivio di Stato di Pisa date le pericolose condizioni statiche di quelli prima occupati.

Il prelevamento dal fondo di riserva predetto, della complessiva somma di L. 120.500 pei titoli indicati viene autorizzato col seguente disegno di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 977 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 175,000, rimane disponibile la somma di L. 825,000 ;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-1914, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di lire centoventimilacinquecento (L. 120.500) da inscriversi ai capitoli degli stati di previsione infraindicata per l'esercizio finanziario in corso:

Ministero del tesoro - Cap. 195-*ter*. « Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso le delegazioni del tesoro » . . . . L.	24.000 —
Cap. 195-*quater*. « Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti.	27.000 —
Ministero delle finanze - Cap. 293-*bis*. « Spesa per acquisto di terreni in uso delle saline di Cervia ».	15.000 —
Ministero degli affari esteri - Cap. 33. « Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i Regi uffici all'estero »	3.500 —
Cap. 37. « Missioni politiche e commerciali ecc. ».	30.000 —
Cap. 40. « Indennità di alloggio ad agenti diplomatici ecc. »	10.000 —
Ministero dell'interno - Cap. 39. « Fitto di locali per gli archivi di Stato ecc. » .	11.000 —
L.	120.500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli :* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 915 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la tabella *C* annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797;

Visto il Nostro decreto 25 luglio 1913, n. 913, il quale stabilisce le norme di cui all'art. 28 della legge suddetta;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quadri organici degli ufficiali appartenenti ai corpi militari della R. marina sono stabiliti per il quinquennio 1913-918 in conformità della tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri della marina e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli :* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella che approva i quadri organici degli ufficiali dei corpi militari della R. marina per il quinquennio 1913-918 in relazione all'art. 28 della legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla tabella *C* annessa alla legge medesima.

CORPI E GRADI	Dal 1° ag. 1913 al 30 giug. 1914		1914-915		1915-916		1916-917		1917-918		Totale delle differenze con l'organico attuale
	Organici	Differenze con gli organici precedenti	Organici	Differenze con gli organici precedenti	Organici	Differenze con gli organici precedenti	Organici	Differenze con gli organici precedenti	Organici	Differenze con gli organici precedenti	
Stato maggiore generale.											
A) ufficiali di vascello:											
Ammiraglio	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
Vice ammiragli	7	—	7	—	7	—	7	—	7	—	—
Contrammiragli	16	+ 1	16	—	17	+ 1	17	—	17	—	+ 2
Capitani di vascello	56	—	56	—	56	—	56	—	56	—	—
Capitani di fregata	78	+ 3	81	+ 3	84	+ 3	87	+ 3	90	+ 3	+ 15
Capitani di corvetta	90	+ 5	95	+ 5	100	+ 5	105	+ 5	110	+ 5	+ 25
Tenenti di vascello	432	+ 12	444	+ 12	459	+ 15	474	+ 15	490	+ 16	+ 70
Ufficiali subalterni	274	— 66	219	— 55	226	+ 7	292	+ 66	340	+ 48	—
B) ufficiali macchinisti:											
Tenente generale	1	+ 1	1	—	1	—	1	—	1	—	+ 1
Maggior generale	1	—	1	—	2	+ 1	2	—	2	—	+ 1
Colonnelli	6	+ 4	6	—	8	+ 2	8	—	8	—	+ 6
Tenenti colonnelli	8	+ 2	12	+ 4	12	—	14	+ 2	16	+ 2	+ 10
Maggiori	28	—	28	—	30	+ 2	31	+ 1	32	+ 1	+ 4
Capitani	78	—	78	—	78	—	78	—	78	—	—
Ufficiali subalterni	205	—	205	—	205	—	205	—	158	— 47	— 47
Ufficiali del genio navale.											
Tenente generale	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
Maggior generale	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	—
Colonnelli	9	+ 1	9	—	9	—	9	—	9	—	+ 1
Tenenti colonnelli	10	—	10	—	10	—	10	—	10	—	—
Maggiori	15	—	15	—	15	—	15	—	15	—	—
Capitani	57	+ 2	59	+ 2	60	+ 1	61	+ 1	62	+ 1	+ 7
Tenenti	19	+ 1	20	+ 1	22	+ 2	24	+ 2	26	+ 2	+ 8
Ufficiali corpo sanitario.											
Tenente generale	1	+ 1	1	—	1	—	1	—	1	—	+ 1
Maggior generale	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
Colonnelli	9	+ 1	9	—	9	—	9	—	9	—	+ 1
Tenenti colonnelli	16	+ 4	16	—	16	—	16	—	16	—	+ 4
Maggiori	40	+ 9	40	—	40	—	40	—	40	—	+ 9
Capitani	132	+ 25	135	+ 3	135	—	135	—	135	—	+ 28
Tenenti	61	— 22	57	— 4	48	— 9	39	— 9	30	— 9	— 53
Ufficiali corpo commissariato.											
Maggior generale	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
Colonnelli	7	+ 1	7	—	7	—	7	—	7	—	+ 1
Tenenti colonnelli	17	—	17	—	17	—	17	—	17	—	—
Maggiori	20	— 8	20	—	20	—	20	—	20	—	— 8
Capitani	92	— 15	92	—	92	—	92	—	92	—	— 15
Ufficiali subalterni	63	— 17	63	—	63	—	63	—	63	—	— 17

Roma, 27 luglio 1913.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina: LEONARDI-CATTOLICA. *Il ministro del tesoro*: TEDESCO.

Relazione di Sua Eccellenza il ministro di grazia e giustizia e dei culti a **S. M. il Re,** *nell'udienza del 1° agosto 1913, sul decreto che autorizza un prelevamento di lire 22.500 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio del Fondo per il culto.*

SIRE!

Istituito di recente il vicariato apostolico in Libia, il ministro delle colonie ha riconosciuta la necessità che al pari di quanto è stato già fatto per l'Eritrea e la Somalia sia concesso anche a quella nuova istituzione sul bilancio del Fondo per il culto, un conveniente assegno - che per l'esercizio in corso può esser limitato a L. 7500 - affinchè l'opera sua possa avere quel giusto aiuto materiale che permetta di svolgerla sempre più pel bene di quei territori sottoposti alla Sovranità dell'Italia.

Essendosi altresì ravvisato necessario di concedere ulteriori sussidi alle missioni italiane all'estero, sottoposte al protettorato del Governo, che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza il ministro degli esteri ha richiesto che fosse aumentato di L. 15.000 il fondo all'uopo stanziato pel corrente esercizio sul capitolo n. 38 del bilancio dell'Amministrazione stessa.

Avendo il riferente - ministro di grazia e giustizia e dei culti - accolto di buon grado queste proposte, il Consiglio dei ministri, avvalendosi delle facoltà consentite dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di sopperire a questi bisogni mediante il provvedimento che viene ora sottoposto all'augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il numero 978 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in L. 30.000 nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1913-914 è disponibile per l'intero importo;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo coi ministri degli affari esteri, delle colonie e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto per L. 30.000 al cap. n. 61 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1913-914 è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire ventiduemilacinquecento (L. 22.500) da destinarsi come appresso:

1° per lire settemilacinquecento (L. 7500) a costituire la dotazione del nuovo capitolo n. 36-*bis*: « Assegno per la manutenzione ed ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico in Libia » per concorso da corrispondersi per l'esercizio 1913-914;

2° per lire quindicimila (L. 15.000) in aumento al capitolo n. 38: « Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza » per maggiori sussidi da concedersi durante l'esercizio medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 25 luglio 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aragona (Girgenti).*

SIRE!

Da una recente inchiesta è resultato che un grave disordine ostacola il normale funzionamento dell'azienda comunale di Aragona.

Gli uffici municipali procedono in modo irregolare; ciò che è dovuto alla noncuranza degli amministratori, alla confusione che regna negli archivi, nonchè alla mancanza dei principali libri resi obbligatori dalle vigenti disposizioni regolamentari.

I pubblici servizi in generale sono lasciati in vero stato di abbandono: così la nettezza dell'abitato e l'illuminazione, cui si provvede in economia senza la scorta di uno speciale regolamento, sono deficentissime; non meno deficienti sono l'esercizio della vigilanza igienica sull'annona ed il servizio sanitario, in ordine al quale si lamenta in particolare la mancata compilazione dell'elenco dei poveri, ciò che è causa ad un tempo di inconvenienti e di abusi.

Molteplici irregolarità si sono riscontrate in tutto quanto concerne la contabilità comunale e specialmente per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento delle spese, cui si provvede con metodi arbitrari, trascurando del tutto le norme all'uopo stabilite dalla legge.

Gli interessi finanziari del Comune sono deplorevolmente trascurati, essendosi omessa perfino la riscossione dei vari crediti, i quali sono pertanto divenuti, almeno in parte, di difficile e dubbia esigibilità. Si sono inoltre corrisposti compensi non dovuti o determinati in misura esorbitante, concesse indebite esenzioni dal pagamento di canoni, e accordate dilazioni nel versamento di somme riscosse per conto del comune, in aperto contrasto con gli interessi del comune stesso.

Per tutte le ragioni accennate, la finanza pubblica è ridotta in difficili condizioni, tanto che col bilancio dell'esercizio corrente venne elevata la sovrimposta comunale per una somma notevolissima, e nonostante tale aggravio non si potè ottenere il pareggio del bilancio predetto, se non ricorrendo a stanziamenti di entrate puramente figurative e fittizie.

Urge pertanto provvedere al consolidamento delle finanze nonchè

ad una radicale riorganizzazione di tutti i rami di quella azienda civica, ed a tale fine, essendosi ormai l'Amministrazione al potere addimostrata assolutamente inetta e negligente, si rende necessario il rimedio eccezionale dello scioglimento del Consiglio comunale, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del giorno 18 corrente.

Mi onoro pertanto sottoporre il relativo decreto all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aragona, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Ernesto Grimaldi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marigliano (Caserta).

SIRE!

La rappresentanza comunale di Marigliano, sorta dalle elezioni generali del settembre 1911, esaurì la sua attività in competizioni e contrasti di partito, presentando nel maggio scorso le dimissioni in numero superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, quando ebbe notizia dell'inchiesta disposta dal prefetto.

Di fronte all'inerzia e all'inadempienza del Comune per gli atti più importanti della pubblica azienda, durante il biennio in cui gli amministratori, testé dimissionari, ne rimasero al governo, si rese più volte necessaria la sostituzione della Giunta provinciale amministrativa, la quale dovette d'ufficio disporre la compilazione di numerosi ruoli di tasse ed anche del bilancio, che fino all'aprile scorso non era stato ancora preparato.

Essendosi trascurati i provvedimenti necessari per porre riparo al disavanzo accertato dal R. commissario nel 1911 ed assicurare il pareggio tra le entrate e le spese, ed essendosi anzi aggiunti nuovi e maggiori elementi di perturbamento della pubblica finanza, a causa della partigiana azione amministrativa e delle irregolarità nella erogazione delle spese, il debito fluttuante è salito a somma notevole.

Per il ritardo nella compilazione nei ruoli delle tasse, sono venute a mancare alla Cassa le risorse necessarie per i pagamenti che sono stati sospesi.

Urge porre riparo alle deficenze ed irregolarità accertate, mediante un opera organica e complessa, la quale valga anche a dare assetto alla finanza e a definire le contabilità di parecchi esercizi.

Mi onoro per tali motivi sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 18 luglio corrente, scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marigliano, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Antonio Rovelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° agosto 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cascina (Pisa).

SIRE!

Il commissario straordinario di Cascina, per assicurare gli utili effetti della sua gestione, deve ancora provvedere alla riorganizzazione degli uffici, alla compilazione e revisione dei regolamenti locali e stabilire le condizioni per il miglioramento dei servizi, specie nei riguardi della somministrazione dei medicinali ai poveri.

Altri provvedimenti sono necessari, allo scopo di risolvere le questioni che si riferiscono alla alimentazione idrica del territorio, alle spese di spedalità e di ricovero degli indigenti e alla riscossione dei relativi crediti.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; e a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cascina, in provincia di Pisa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cascina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna dei Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 22 agosto 1913, in San Massimo, provincia di Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Bojano.

Roma, 22 agosto 1913.

Il giorno 21 agosto 1913, in Cura, provincia di Roma e in Caleo, provincia di Como, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 23 agosto 1913.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con Regi decreti dell'8 maggio 1913:

Giove Francesco, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Copertino, è nominato, per anzianità, giudice, con l'annuo stipendio di lire 4000, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento di Copertino.

Vacchina Mario, uditore, in missione di vice pretore presso il 2° mandamento di Torino, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la regia procura del tribunale civile e penale di Asti con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire la detta indennità.

Pirone Angelo Raffaele, uditore, in missione di vice pretore presso la pretura urbana di Venezia, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la regia procura del tribunale civile e penale di Udine, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire la detta indennità.

Di Piazza Salvatore, uditore, in missione di vice pretore presso il mandamento di Lercara Friddi, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la regia procura del tribunale civile e penale di Siracusa, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire la detta indennità.

Marsigliani Emilio, uditore, in missione di vice pretore presso il mandamento di Andria, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è stato nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Frosinone, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire la detta indennità.

Paolillo Felice, uditore, in missione di vice pretore presso il 7° mandamento di Milano, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire la detta indennità.

Salvi Lorenzo, uditore, in missione di vice pretore presso il 1° mandamento di Milano, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire la detta indennità.

Albeggiani Giuseppe, uditore, in missione di vice pretore presso il 4° mandamento di Palermo, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria, presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Cao Carlo, uditore, in missione di vice pretore, presso il 2° mandamento di Roma, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria, presso il tribunale civile e penale di Viterbo, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Carbone Oreste, uditore, in missione di vice pretore presso il mandamento di Nola, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria, presso il tribunale civile e penale di S. Angelo de' Lombardi, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire la detta indennità.

Solari Angelo Raffaele, uditore, in missione di vice pretore, presso il mandamento di Taranto, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto, di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Ancona, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dalla detta indennità.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 26 giugno 1913:

Castiglioni Pietro, applicato d'agenzia di 2ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità, per la durata di sei mesi, dal 1° giugno stesso, anzichè dal 1° maggio, decorrenza fissata dal decreto Reale 11 maggio p. p.

Con R. decreto del 20 luglio 1913:

Campisi Paolo, agente delle imposte di 3ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 1° giugno c. a. e per la durata di mesi quattro.

Accardi Stefano, applicato d'agenzia di 3ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 9 luglio stesso e per la durata di mesi sei.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 % Cat. A	34684	1288 —	Bondì *Angelo Ugo* di Isacco Giulio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	Bondì *Ugo Angelo* di Isacco Giulio, ecc., come contro
3.50 %	682243	1035 —	Bondì *Angelo Ugo* di Isacco Giulio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	Bondì *Ugo Angelo* di Isacco Giulio, ecc., come contro
3 % Obblig. ferrov.	29806	1275 —	Figli nascituri di Bondì *Angelo Ugo* di Isacco Giulio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	Figli nascituri di Bondì *Ugo Angelo* di Isacco Giulio, ecc., come contro
»	29240	600 —	Fondì *Angelo Ugo* di Isacco Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	Bondì *Ugo Angelo* di Isacco Giulio, ecc., come contro
3.50 %	316176	14 —	Bonorino *Silvio* fu Ignazio, minore, sotto la tutela di Lavagna Nicolò, domiciliato a Pietra Ligure (Genova)	Bonorino *Giovanni-Mario-Silvio* fu Ignazio, ecc., come contro
»	635943	119 —	Concordia Elvira fu Emiddio, *nubile*, dom. in Catanzaro	Concordia Elvira fu Emiddio, *minore, sotto la tutela del fratello Francesco Concordia*, dom. in Catanzaro
»	507057	126 —	*Basili Basilio* fu Raffaele, minore sotto la tutela di Basili Benedetto fu Raffaele, dom. in Altavilla Silentina (Salerno)	*Basile Basilio-Angelo-Felice* fu Raffaele ecc. come contro
»	524656	35 —	Presbitero Ferdinando fu Vittorio, dom. in Torino, con usufrutto a Bosio *Francesco* fu Giuseppe Eusebio, domiciliato in Torino	Intestate come contro, con usufrutto a Bosio *Vincenzo-Francesco*
»	537917	735 —	Fubini Vittorio Emanuele di David, con usufrutto ecc. come la precedente	

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rendita 5
3.50 %	420462	175 —	Carli *Elisa*, Giuseppe, Irlanda, Antonietta, Primino e Natale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della loro madre Guadagni Linda di Valerio, ved. di Carli Cesare, dom. a Colonnato frazione di Carrara (Massa)	Carli *Giustina* vulgo Elisa, Giuseppe, Irlanda, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 agosto 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 agosto 1913, in L. 101,59.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 25 al giorno 31 agosto 1913 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 102.10.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

23 agosto 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.40 40	96.65 40	97.89 04
3.50 % *netto* (1902)	97.93 75	96.18 75	97.42 39
3 % *lordo*	65.75 —	64.55 —	64.70 88

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale nella R. Università di Modena.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 non più tardi del 20 dicembre 1913 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari;

Sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, 19 agosto 1913.

Il ministro
CREDARO.

IL PRIMO PRESIDENTE

della Corte di appello di Napoli

Visto il R. decreto del 25 maggio 1858, n. 216, ed il relativo regolamento della stessa data, nonchè i RR. decreti del 16 ottobre 1861, n. 273 e 14 agosto 1862, n. 766;

Decreta:

È indetto pei giorni 4 e 5 febbraio 1914 l'esame davanti la Commissione di questa Corte di appello, per gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte di appello.

Le domande, scritte su carta bollata da centesimi 60, dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte, entro un mese dalla data del presente decreto, insieme all'estratto dell'atto di nascita legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni venticinque, al certificato di buona condotta e al certificato di penalità.

Dato a Napoli, addì 19 agosto 1913.

Il primo presidente
Giordani.

Il cancelliere
segretario della prima presidenza
Gassini.

CONCORSI A PREMIO

DEL

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

proclamati nell'adunanza solenne del 25 maggio 1903

PREMI DEL R. ISTITUTO

Articolo 32 dello Statuto approvato con R. decreto 24 maggio 1906.

L'Istituto stanzierà, di tre in tre anni, nel bilancio la somma di L. 1500, per premi d'incoraggiamento a coloro che giudicherà benemeriti delle scienze applicate o delle industrie manifatturiere ed agricole, per bene avviare iniziative e per miglioramenti di importanza nei prodotti.

I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai premi.

La prossima aggiudicazione si farà nel maggio 1915.

PREMI DI FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA

Concorso per l'anno 1913.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 17 aprile 1910.

Monografia stratigrafica e paleontologica dei terreni terziarii del Veneto.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1913.

Il premio è di lire 3000.

CONCORSO PER L'ANNO 1914

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 23 marzo 1911.

Della istruzione pubblica e privata in Venezia ai tempi della Repubblica.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1914.

Il premio è di lire 3000.

CONCORSO PER L'ANNO 1914.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 23 aprile 1911.

Storia documentata dalla Laguna Veneta.

Il concorrente cercherà di determinare in base ai dati storici, a testimonianze di cronache e documenti, a tradizioni, a ricordi di ogni natura, alle leggi venete, alle carte topografiche e nautiche delle varie epoche, quali modificazioni abbia subito la laguna veneta nella sua estensione, nella sua forma, nel numero e nella disposizione degli sbocchi fluviali, e delle foci di laguna, nella distribuzione dei canali e delle valli lagunari, e in qualunque altro elemento di qualche importanza topografica ed economica, dopo l'epoca romana.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1914.

Il premio è di lire 5000.

CONCORSO PER L'ANNO 1915.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 19 maggio 1912.

Portare un contributo allo studio dei problemi che interessano la chimica minerale, la mineralogia o la geologia, basandosi sui moderni metodi chimico-fisici.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1915.

Il premio è di lire 3000.

CONCORSO PER l'ANNO 1916

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 30 marzo 1913.

Storia, progresso ed efficacia del giornalismo italiano durante il cinquantennio dalla fondazione del Regno d'Italia.

Saranno ammesse al concorso anche monografie le quali svolgano solamente una parte importante del tema.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1916.

Il premio è di lire 3000.

PREMIO DI FONDAZIONE CAVALLI

Concorso pel triennio 1912-1914

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 28 gennaio 1912.

I concetti, le forme e gli esempi principali stranieri e nazionali

della cooperazione agricola, con riguardo alle odierne condizioni dell'economia e delle Società delle provincie della Venezia e alla possibilità in queste di imitazione e di diffusione.

Il concorso rimane aperto a tutto 31 dicembre 1914.

Il premio è di lire 3000.

Discipline comuni ai concorsi di fondazione Querini Stampalia e di fondazione Cavalli

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del Reale Istituto Veneto, sono ammessi al concorso. Le Memorie potranno essere scritte nelle lingue italiana, francese, tedesca ed inglese. Tutte poi dovranno essere presentate, franche di porto, alla Segreteria dell'Istituto medesimo.

È in facoltà dei concorrenti di non dichiarare il proprio nome, nel qual caso le Memorie presentate porteranno un motto ripetuto poi sopra una busta suggelata, che conterrà una scheda in cui l'autore avrà scritto nome, cognome e domicilio. Verrà aperta soltanto la busta che reca il motto della Memoria premiata. Le altre buste recanti motti che si riferiscono a Memorie non premiate, saranno conservate chiuse nell'Archivio del R. Istituto.

Sono ammessi al concorso anche lavori a stampa, purchè pubblicati posteriormente alla data della pubblicazione del tema posto a concorso.

L'esito dei concorsi è proclamato nell'annuale adunanza solenne del R. Istituto.

Le opere manoscritte o stampate sono custodite nell'archivio del R. Istituto, a guarentigia dei giudizi pronunciati. La Presidenza può tuttavia, permettere agli autori di farne trarre copia a loro spesa negli uffici e sotto la sorveglianza degli ufficiali del R. Istituto.

Se nella pubblicazione dei lavori stampati si riscontrino modificazioni tali di alterarne il carattere, potrà l'Istituto, sopra nuovo rapporto scritto dalla Commissione giudicatrice, negare la consegna del premio.

La proprietà delle Memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine di un anno, previo accordo colla Segreteria dell'Istituto per il formato ed i caratteri della stampa, e per la successiva obbligatoria consegna di 50 esemplari delle medesime. Nella stampa del lavoro premiato, l'autore ha l'obbligo di premettere la intiera relazione della Giunta esaminatrice del R. Istituto. Il denaro del premio non potrà conseguirsi, se non dopo aver soddisfatto a queste prescrizioni.

L'Istituto si riserva poi il diritto di fare imprimere, a proprie spese, quel numero qualunque di copie, che reputasse conveniente.

PREMIO DI FONDAZIONE BALBI-VALIER

per il progresso delle scienze mediche e chirurgiche

Sarà conferito un premio d'italiane lire 6000 all'italiano « che « avrà fatto progredire nel biennio 1912-1913 le scienze mediche e « chirurgiche, sia coll'invenzione di qualche istrumento o di qual- « che ritrovato, che valga a lenire le umane sofferenze, sia pubbli- « cando qualche opera di sommo pregio ».

Il premio è fuori concorso.

Scadenza a tutto il 31 dicembre 1913.

PREMI DI FONDAZIONE ANGELO MINICH

Concorsi pel triennio 1913-915

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 26 gennaio 1913.

Illustrare un argomento importante di Anatomia umana normale nel campo della Angiologia, con estese ricerche embriologiche, anatomo-comparative ed istologiche.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1915.

Il premio è di lire 5000.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 26 gennaio 1913.

Patogenesi eziologia e terapia del cancro.

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1915.

Il premio è di lire 15000.

Discipline relative a questi premi di fondazione Minich

Al concorso non possono partecipare che Italiani, e vi sono ammessi pure i soci corrispondenti del R. Istituto.

Le Memorie dovranno essere scritte in lingua italiana.

Le altre discipline inerenti alle modalità di questo concorso sono comuni a quelle dei concorsi di Fondazione Querini e di Fondazione Cavalli.

PREMIO DI FONDAZIONE ARRIGO FORTI

A termini degli articoli 4 e 12 dello Statuto, approvato col R. Decreto 13 giugno 1907, N. CCLXIV, è aperto il concorso a tutto il 31 dicembre 1913, ad un premio di lire tremila (3000) per incoraggiamento agli studi di Zoologia.

Al concorso sono ammessi i lavori pubblicati dal 1.° gennaio 1911 al 31 dicembre 1913: essi devono pervenire al R. Istituto non più tardi dell'8 gennaio 1914.

Per norma dei concorrenti si trascrivono qui sotto gli articoli 2, 3 e 4, dello Statuto, che si applicano al presente concorso nei limiti sopraindicati, rispetto alla materia ed al tempo.

Art. 2. — La fondazione ha per iscopo di conferire un premio triennale di Lire 3000 (tremila) per incoraggiamento agli studi di Botanica e di Zoologia, nei loro diversi rami, esclusi gli studi che si riferiscono alla Biologia umana.

Art. 3. — Al premio, che viene pure denominato « Arrigo Forti », possono concorrere soltanto Italiani, anche non regnicoli, i quali non appartengano al Reale Istituto Veneto nè come membri effettivi, nè come soci corrispondenti delle provincie venete.

Al concorso sono ammessi soltanto i lavori sulle materie di cui all'articolo 2, i quali:

a) siano stati pubblicati dal 1.° gennaio dell'anno in cui è bandito il concorso fino alla data della chiusura del concorso medesimo, che si deve fissare al 31 dicembre del terzo anno computato a partire dal 1° gennaio anzidetto:

b) che non abbiano già conseguiti altri premi in denaro, salvochè appaiono rifatti od ampliati, così da potersi considerare come nuovi;

c) che siano stati spediti in tempo utile a spese del concorrente e possibilmente in 5 esemplari, al R. Istituto, accompagnati dalla domanda di ammissione al concorso.

L'essere riusciti vincitori di uno dei concorsi della Fondazione non impedisce alla stessa persona l'ammissione a concorsi successivi, purchè, volta per volta, si presenti con titoli nuovi, nel qual caso però non si considerano tali i lavori già premiati dalla Fondazione in precedenza, tuttochè rifatti o ampliati.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni presentate al concorso rimarrà di proprietà del R. Istituto quale garanzia del giudizio.

Art. 4. — Il concorso sarà aperto per la prima volta per la Botanica, la seconda volta per la Zoologia, e così di seguito alternativamente per le due materie nello stesso ordine di triennio in triennio.

Il risultato del concorso si proclamerà nella pubblica solenne adunanza dell'anno 1914.

NUOVO PREMIO ISTITUITO DAL M. E. SENATORE NICOLO PAPADOPOLI

Concorso per l'anno 1913.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 26 gennaio 1913

Origine, ordinamento e funzioni del Banco del Giro di Venezia. Servizi resi da esso alla circolazione monetaria. Sua influenza sulla origine e ordinamento dei Banchi moderni.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1913.

Il premio è di lire 300[illegible].

Si applicano a questo concorso le norme seguite nei concorsi ai premi delle Fondazioni Querini Stampalia e Cavalli.

AVVERTENZA GENERALE

Ogni premiato dovrà pagare, sotto forma di trattenuta sul premio, l'importo della tassa governativa di Ricchezza Mobile.

Venezia, 25 maggio 1913.

Il Presidente A. STEFANI — *Il Segretario* G. BERCHET

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa estera in questi ultimi giorni ha dato notizie di Commissioni albanesi e di incaricati dal Governo albanese di trattare questo o quell'affare in nome e per conto del Governo albanese. A queste notizie sono quasi sempre tenute dietro delle smentite da parte del Governo provvisorio albanese, ed ora l'*Agenzia Stefani* comunica in argomento la seguente nota:

Roma, 24. — Il Ministero degli affari esteri di Albania, S. E. Mufid bey comunica che il suo Governo non ha per il momento alcun incaricato di affari, ufficiale od ufficioso, in Europa.

Nessuno quindi è autorizzato dal Governo albanese a trattare in suo nome qualsiasi affare tanto politico quanto economico.

Il ministro tiene peraltro a precisare che la missione che attualmente trovasi a Roma e che andrà poi a Vienna per sostenere la tesi albanese per la delimitazione della frontiera meridionale dell'Albania è realmente l'esponente delle popolazioni sud-albanesi, che essa rappresenta autorevolmente.

S. E. Mufid bey, infine, esprime la sua riconoscenza alla stampa italiana per la costante nobile simpatia da essa manifestata verso l'idea nazionale albanese.

Egli confida che l'avvenire dimostri come questa simpatia italiana corrisponda non solo al tradizionale spirito di civiltà della stirpe italica, ma altresì ad una savia concezione degli importanti interessi reali che la grande Italia e l'appena risorta Albania hanno in comune.

***

Che le potenze europee si siano disinteressate della questione turco-bulgara, se non risulta da esplicite note diplomatiche, risulta nel fatto, però è ottimo consiglio quello adottato dalla Bulgaria, di accettare l'apertura di trattative con la Turchia. Queste trattative sono state virtualmente aperte da tempo in modo indiretto, ma la stampa bulgara le smentì, come si rileva dal seguente dispaccio da Sofia, 23:

L'*Agenzia telegrafica bulgara* pubblica:

Le informazioni da Costantinopoli, annuncianti essere in corso trattative dirette fra la Turchia e la Bulgaria, relativamente ad Adrianopoli, sono infondate.

Il Governo bulgaro ritiene che la questione di Adrianopoli è stata definitivamente risoluta dal trattato di Londra e non può dar luogo ad ulteriori trattative dirette con la Porta.

Più tardi la smentita si è intiepidita e le notizie ultime non lasciano ora più dubbio circa la esistenza di trattative dirette fra la Turchia e la Bulgaria. Informino i seguenti dispacci:

Costantinopoli, 24. — Il delegato bulgaro Nacevich ha fatto visita ieri sera al gran visir.

La voce secondo la quale i delegati bulgari avrebbero ricevuto istruzioni da Sofia di intavolare ufficialmente trattative con la Porta trova credito nei circoli bene informati.

Si crede che intanto proseguiranno i negoziati indiretti riguardo ad Adrianopoli specialmente pel tramite dell'ex-deputato di Monastir Pantche Doreff.

Il ministro dell'interno è partito ieri sera per Adrianopoli ove farà un breve soggiorno.

Parigi, 24. — I giornali hanno da Costantinopoli:

Si assicura che l'inviato bulgaro Natchevitch ha informato la Porta del desiderio della Bulgaria di negoziare con la Turchia la soluzione di tutte le questioni pendenti, specialmente quella della frontiera.

I circoli ufficiali esprimono la convinzione che si giungerà rapidamente ad un accordo, purchè tuttavia la Russia non impedisca alla Bulgaria di trattare, come ha fatto ultimamente.

Si crede che la Turchia domanderebbe come frontiera la Maritza da Enos fino a Mustafà Pascià e di là l'antica frontiera fino al Mar Nero.

Si prevede che la questione della ferrovia da Adrianopoli a Dedeagatch che segue la rive destra della Maritza provocherà una certa difficoltà, perchè la Turchia insisterà, se non per conservare il possesso di questa via, almeno per ottenere certe garanzie per il suo traffico sulla sola via che collega Adrianopoli al Mare Egeo.

Costantinopoli, 24. — Il delegato bulgaro Natchevic avrebbe ricevuto istruzioni per discutere con la Porta la ripresa delle trattative diplomatiche. Il segretario della legazione bulgara ad Atene, Dobrovich, è arrivato a Costantinopoli per assistere Natchevic.

Nei circoli ufficiosi si dichiara che il viaggio di Talaat bey ad Adrianopoli ha lo scopo di prendere, con il vali, misure per la ricostruzione dei villaggi distrutti e di far conoscere agli ufficiali la necessità di non oltrepassare la linea della Maritza.

Pietroburgo, 23. — I corrispondenti del *Recht* e del *Denn* a Sofia telegrafano che la Turchia ha proposto alla Bulgaria, in cambio di Adrianopoli, importanti compensi nel golfo di Saros, minacciando, se questa proposta non sarà accettata, di iniziare in seguito le ostilità.

Berlino, 24. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, nella sua rivista settimanale, scrive:

Nessun nuovo contraccolpo ha turbato questa settimana la liquidazione naturalmente lenta delle conseguenze della crisi orientale. La Turchia ha fermato il movimento delle sue truppe oltre la Maritza e ha posto fine, nei suoi rapporti con la Bulgaria, a uno stato di tensione, che speriamo nessun incidente rinnoverà. Le potenze cercano tutte di dare alle questioni che non sono state ancora risolte una soluzione tale che la pace non debba essere nuovamente turbata.

***

Sono pure pendenti trattative tra la Grecia e la Turchia per la definizione delle questioni lasciate sospese dal trattato di Londra. Molte di esse, anzi quasi tutte, sono state composte, ma due ne rimangono tuttora sulle quali le due potenze non hanno ancora potuto accordarsi in merito alle quali si ha da Costantinopoli, 24:

I negoziati turco-greci non fanno alcun progresso. La Turchia rifiuta categoricamente di aderire alle due domande, sulle quali la Grecia si mostra intransigente, e cioè il riconoscimento alla Grecia di diritti identici a quelli di cui godono le grandi potenze; il pagamento di una indennità di 3 milioni di lire turche per un centinaio di navi greche che la Turchia sequestrò al principio della guerra.

Il valore di queste navi è calcolato a trecentomila lire turche. La Turchia propone però di sottoporre al tribunale dell' Aja questa questione d'indennità.

***

La tolleranza degli Stati Uniti nord-americani pare giunta al colmo per ciò che riguarda le incessanti turbolenze messicane ai confini.

Più volte il Governo di Washington ha minacciato un'intervento, senza mai metterlo in esecuzione, ma stavòlta un principio di esecuzione è stato fatto con proponimento di continuazione.

In proposito si telegrafa da Washington, 24:

Si annuncia che sono stati terminati i preparativi per aumentare considerevolmente la divisione di truppe che si trova attualmente sulla frontiera del Messico.

Questa divisione si compone già di 30.000 uomini al comando del generale Carter.

Essa è stata incaricata di impedire il contrabbando delle armi e le scorrerie, sulla frontiera nord-americana, dei ribelli messicani.

Il Governo si propone di aggiungere 14,000 soldati alle truppe della divisione citata, che si troverebbe allora in grado di combattere più efficacemente il contrabbando e, in caso di necessità, di formare il nucleo di un corpo di spedizione.

Al "Piccolo San Bernardo,,

Una cerimonia doverosa e commovente ebbe luogo ieri sull'erta del Piccolo San Bernardo, a ricordo e reverenza verso un benemerito dell'umanità.

Nella mattinata venne trasportata al Piccolo San Bernardo la salma dell'abate Pietro Chanoux, che fu per mezzo secolo rettore del noto ospizio e provvidenza dei pellegrini alpinisti.

La salma ebbe sepoltura insieme con quella della sorella Maria, che fu sua compagna in quelle desolate solitudini.

La cappella fu edificata per sottoscrizione internazionale, auspici S. M. la Regina Madre, i Principi Sabaudi, l'Ordine Mauriziano ed il Club Alpino. Essa è di stile semplice ma di grazioso effetto: sorge sopra un colle presso il giardino che era dell'abate Canoux.

Sul fronte della cappella é stata apposta una lapide con la seguente epigrafe dettata dall'on. Paolo Boselli: « Qui riposa in Dio la spoglia mortale dello abate Pietro Chanoux. Così l'estremo suo voto sciolsero, con devoto affetto, gli amici suoi e delle Alpi, per diversi ricordi, da diverse contrade raccolti, ad onorare la memoria di lui, luce viva di scienza, fiamma ardente di poesia, di fede, di meravigliosa carità ».

La salma, partita da La Thuile, accompagnata dal clero locale, fu incontrata al San Bernardo da S. E. Paolo Boselli, primo segretario dell'Ordine Mauriziano, dagli onorevoli Carle e Lamberti, dagli onorevoli deputati Rattone e Perron, dal generale Segato, dai commendatori Usseglio, primo ufficiale, e Lanza, capo divisione dell'Ordine Mauriziano, dai commendatori Boselli e Pomba per il municipio di Torino, dai sindaci di Aosta e di La Thuile, nonchè da una enorme folla di alpigiani e villeggianti.

Dal versante francese erano venuti il sottoprefetto di Chambery ed il deputato Borel, oltre la musica di Saint Maurice e molte centinaia di savojardi nei loro caratteristici costumi.

Il corteo era aperto dalla musica del 5° genio, dal vescovo di Aosta, dal clero locale, dal rettore e dai fratelli dell'Ospizio. Il feretro era circondato dalle autorità, dai carabinieri in alta tenuta, nonchè dalla vecchia sorella e da altri parenti.

La salma dell'altra sorella morta precedeva sopra un carro bianco circondato dalle signore delle colonie villeggianti di Courmayeur, di La Thuile e di altre stazioni estive.

Giunto alla cappella il corteo fu incontrato dal vescovo francese di Mouthiers.

La salma dell'abate fu trasportata a braccia dai fedeli montanari e così ascese (spettacolo commovente) sino al piazzale della cappella, ove fu deposta.

L'on. Paolo Boselli pronunziò, quindi, tra la intensa commozione del pubblico il suo lirico saluto alla salma.

Pronunciarono ancora commoventi parole il deputato del collegio on. Rattone, il sottoprefetto di Chambèry, il deputato provinciale Chambloz e il presidente del club alpino di Aosta. Parlarono infine il commendatore Pomba per il municipio di Torino e per il club alpino.

Seguì l'ufficio funebre. La pietosa e solenne cerimonia ebbe termine con poche parole commoventi del vescovo di Aosta.

A mezzogiorno, nelle sale dell'Ospizio, le autorità furono convitate dall'amministrazione dell'Ordine Mauriziano.

Durante il banchetto giunse in ritardo, a causa d'un incidente automobilistico S. E. il sottosegretario di Stato Capaldo.

Al levare delle mense l'on. Boselli inneggiò alla Valle d'Aosta prima nelle manifestazioni di valore, di pietà e di studio e portò un saluto a S. E. il sottosegretario di Stato Capaldo, al rappresentante della Francia alla manifestazione gentile in onore dell'abate Chaoux, al generale Segato, comandante della scuola di guerra di Torino, ed alle altre autorità. Concluse mandando a nome di S. M. il Re d'Italia un ringraziamento e un saluto agli intervenuti.

Poi pronunziò un brindisi il rappresentante del prefetto di Chambery, che mandò un saluto ai Reali d'Italia.

Vennero lette adesioni telegrafiche, tra cui quelle di S. M. la Regina Madre, del Sucaihi di Tendopoli, del generale Porro, del Touring Club.

Il prof. Vaccari ringraziò a nome del Comitato segnatamente l'on. Boselli e l'Ordine Mauriziano.

L'on. sottosegretario di Stato Capaldo, a nome del Governo, ringraziò l'Ordine Mauriziano, inneggiò alle nazioni sorelle e celebrò il giardino Claknousia, promettendo ogni maggior aiuto del Governo che sarà sempre sollecito per l'avvenire d'Italia.

Concluse inneggiando alla grandezza d' Italia ed alla Casa di Savoia.

L'on. Perron infine ringraziò e ricordò le benemerenze dell'abate Chanoux.

L'on. Boselli è stato proclamato cittadino onorario di Aosta.

CRONACA ITALIANA

Cortesie internazionali. — S. E. il generale Caneva, accompagnato dall'addetto militare italiano a Vienna, tenente colonnello Albricci, dal capitano conte Franchini Stappa, dal tenente conte Della Chiesa di Cervignasco, giunse ieri mattina da Vienna ad Ischl, ufficialmente ricevuto per ordine di S. M. l'Imperatore, da un gruppo di alti ufficiali agli ordini del colonnello di cavalleria Margutti.

Nonostante l'ora mattutina S. E. il generale Caneva e gli ufficiali del seguito, mentre si recavano all'Hôtel Imperatrice Elisabetta ospiti dell'Imperatore, vennero fatti segno dalla popolazione a dimostrazioni di simpatia.

Dopo aver fatto colazione insieme al colonnello Margutti, S. E. il generale Caneva e gli altri ufficiali italiani, in grande uniforme, con tre vetture di Corte si recarono alla Villa imperiale, ove alle 1 pom. S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe li ricevette in udienza.

Davanti all'albergo la popolazione fece una dimostrazione di simpatia al generale Caneva.

L'udienza durò venti minuti e fu cordialissima e rimarrà indimenticabile al valoroso soldato d'Italia. Poscia vennero ricevuti in comune udienza gli ufficiali del seguito.

Dopo l'udienza, tutti compresi di riconoscenza e d'ammirazione per l'accoglienza avuta, il generale Caneva e seguito visitarono il monumento rappresentante S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe in tenuta da caccia.

Alle 15 il generale Caneva e gli altri ufficiali furono invitati al pranzo nella villa imperiale, al quale parteciparono, oltre l'Imperatore e i membri della Famiglia Imperiale che soggiornano ad Ischl, anche l'arciduca Francesco Ferdinando e la duchessa di Hohenberg il duca Ulrico di Wurtemberg e il colonnello Margutti.

Nel pomeriggio gli ospiti fecero, in automobile, una gita nei dintorni di Isch.

All'albergo il generale Caneva col seguito si firmarono sul registro in omaggio a S. A. R. l'arciduca Francesco Ferdinando che pure vi alloggiava.

Tutte le persone del seguito dell'Imperatore lasciarono all'albergo le loro carte per il generale Caneva.

Questa mattina il generale Caneva con gli ufficiali che lo accompagnano, partì per Salisburgo entusiasta dell'accoglienza fattagli dall'Imperatore.

Il generale, intervistato dal corrispondente del *Framdenblatt*, ha dichiarato di avere avuto durante il suo soggiorno a Vienna, la migliore impressione delle istituzioni dell' esercito austro-ungarico.

Inaugurazioni. — Ieri, presenti l'on. deputato Artom, le autorità e le associazioni della regione è stata inaugurata solennemente la nuova linea telegrafica Giungugnano-Magliano.

Venne poi tenuto un banchetto di ottanta coperti.

*** Iermattina ebbe luogo l'inaugurazione della nuova strada Enego-Primolano, che congiunge l'altipiano dei Sette Comuni con la vallata della Brenta.

La cerimonia si è svolta sul nuovo ponte che attraversa il Brenta.

Parlarono il vescovo di Padova e il sindaco di Enego.

Quindi un corteo al quale presero parte le autorità, percorse in automobile l'incantevole strada.

Poscia ebbe luogo un banchetto, nel quale a nome del Governo parlò il prefetto di Vicenza.

Il convegno giornalistico. — I giornalisti italiani riuniti a convegno in Salsomaggiore, per preparare i lavori del Congresso da tenersi a Napoli nel prossimo settembre, si recarono l'altro ieri a Parma a visitare le Esposizioni verdiane, accolti festosamente.

Il locale Sindacato della stampa offrì un *vermouth* d'onore e il Comitato esecutivo invitò i giornalisti ad un banchetto.

Parlarono al levar delle mense il presidente del Comitato, ingegner Tedeschi, l'on. Barzilai ed altri.

Molto festeggiato l'aviatore Landini che, partito dalla Malpensa alle 17,45, giungeva a Parma alle 19,12, con un passeggero, l'ingegner Squassi, portando il saluto di Milano alla fine del banchetto.

Feste verdiane. — Iersera, a Cortemaggiore, che mandò Giuseppe Verdi quale suo rappresentante al Consiglio provinciale di Piacenza, vi è stata al teatro la commemorazione verdiana. Vi parteciparono varie personalità fra le quali S. E. il presidente del Senato, Manfredi.

L'oratore ufficiale, on. deputato Camillo Piatti, pronunziò un discorso illustrando l'opera di Verdi quale artista e quale patriotta.

L'oratore, interrotto da applausi frequenti, venne alla fine del suo discorso, fatto segno ad una calda ovazione.

Seguì un applauditissimo concerto verdiano diretto dal maestro Picco.

L'Argentina all'Esposizione di Genova. — Notizie da Buenos Aires informano che, con decreto del presidente Saenz Pena, del 16 giugno u. s., accettando l'invito della Legazione d'Italia, quel Governo nominava a suo delegato ufficiale per l'Esposizione italiana, che avrà luogo in Genova nel 1914, il capitano di vascello Don Julian Frizar, capo della Commissione navale argentina in Europa.

Già l'ambasciatore della Repubblica Argentina, Manuel Lainez, in occasione del suo viaggio in Italia, interessandosi della futura Esposizione, aveva manifestato il suo desiderio vivissimo che anche la Repubblica Argentina avesse a prendervi una larga parte, e promise il maggiore appoggio presso il suo Governo.

Pure il console generale argentino a Genova, comm. Escalada, aveva svolto allo stesso scopo un'opera attivissima e costante.

R. scuola superiore di commercio in Venezia. — Sono aperte fino a tutto il 5 novembre p. v. le inscrizioni per l'anno scolastico 1913-914.

Sono ammessi al 1° corso con diritto alla laurea dottorale per tutte le sezioni tranne per quella di lingue, i licenziati da Istituti tecnici, da licei e da RR. scuole medie di commercio. Le licenze da scuole all'estero, anche italiane, dovranno esser sottoposte al giudizio del corpo accademico.

Ancora per quest'anno sono aperte fino a tutto il 10 ottobre p. v. le inscrizioni per gli esami d'ammissione diretta al 2° corso ai quali possono presentarsi tutti coloro che posseggono da almeno un anno una licenza di 2° grado.

A termini dei Regi decreti 24 ottobre 1883, n. 347, 26 novembre 1903, n. 476, 19 gennaio 1905, n. 19, 15 luglio 1906, n. 391 e della legge 20 marzo 1913, n. 268, i diplomi che rilascia la scuola equivalgono agli ordinari superiori gradi accademici per tutti gli effetti di legge.

Le tasse sono di: L. 180 per l'inscrizione effettiva al 1° e 2° corso di cui L. 120 di tassa annua e L. 60 per l'immatricolazione — L. 50 per gli esami d'ammissione diretta al secondo corso — L. 20 per gli esami di promozione. Tutte le tasse dovranno pagarsi alla Banca veneta di Venezia.

Per schiarimenti rivolgersi alla segreteria della scuola.

Marina militare. — La R. nave *Amerigo Vespucci*, con a bordo gli allievi della Accademia navale è giunta l'altrieri, 22, a Fajal (Isole azzorre). Salute ottima a bordo. — La R. nave *Etna*, portante gli allievi dell'Accademia navale del vecchio ordinamento è partita iermattina da Maddalena per Golfo Aranci, dove giunse nella giornata. Vi si tratterrà sei giorni. Salute ottima a bordo.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade del corrente agosto reca:

« In Liguria, in alcuni luoghi del Piemonte ed in Sicilia è sentito il difetto d'umidità; al contrario, in talune parti di Lombardia nell'Emilia e soprattutto nel Veneto, le pioggie sono ormai eccessive ed un periodo di tempo caldo ed asciutto si è reso necessario per la buona maturazione del granturco, della vite e del riso, per l'essiccamento dei foraggi, per la pratica dei lavori campestri.

« In complesso, tuttavia, le condizioni delle campagne si mantengono soddisfacenti, specialmente nelle regioni del Centro ed in quelle meridionali.

« Le leguminose, la canapa, le barbabietole, le patate e gli ortaggi danno prodotti assai rimunerativi; la vite, malgrado sia in alcuni luoghi attaccata dall'oidio e dalla peronospora, lascia tuttora sperare un prodotto abbondante. L'olivo è prospero ».

Marina mercantile. — Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Teneriffa per Genova. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., ha proseguito da Montevideo per Genova. — Il *Siena*, della Veloce, ha proseguito da Barbados per i restanti scali dell'America Centrale. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Tarifa per New York. — Il *Città di Torino*, della Veloce, ha proseguito da Dacar per Napoli e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 23. — Nel combattimento di Ortakeui avvenuto i giorni scorsi, i turchi hanno avuto otto morti e 33 fra i quali tre tenenti.

I circoli ufficiali ottomani sono molto ottimisti e dichiarano imminente la soluzione della questione di Adrianopoli in senso favorevole alla Turchia.

SOFIA, 23. — Secondo un comunicato ufficiale, truppe regolari turche hanno invaso Kirdeshali vicino alla frontiera della vecchia

Bulgaria. La popolazione di questi luoghi fugge, presa dal panico, nell'interno.

Il Governo ha fatto un urgente passo di protesta presso le grandi potenze.

PRAGA, 23. — Il Governo ha concesso un'anticipazione di un milione e duecentomila corone alla Cassa provinciale della Boemia.

BUKAREST, 23. — Lunedì prossimo avrà luogo al Ministero degli esteri di Bukarest lo scambio delle ratifiche del trattato di pace, fra il presidente del Consiglio rumeno per la Romania, il ministro di Grecia Papadiamantopulos per la Grecia, il ministro di Serbia Ristich per la Serbia e il Montenegro, e l'incaricato d'affari Sosenieff per la Bulgaria.

COSTANTINOPOLI, 23. — Telaat bey e il generalissimo Izzet pascià sono partiti questa sera per Adrianopoli.

Corre voce che essi vi si rechino per incontrarsi con i delegati bulgari.

ATENE, 23. — Gumulgina è stata occupata dai bulgari in seguito alla firma del protocollo con le autorità greche. I bulgari occuparono oggi Xantki nelle stesse condizioni. La situazione è invariata riguardo a Dedeagatch.

A Demir Hissar è scoppiata una delle bombe prese ai bulgari. Sei soldati sono rimasti uccisi e sei feriti.

Riguardo alle voci corse di un probabile cambiamento di Ministero è da credere che il ministro degli esteri Coromillas desideri da lungo tempo assumere la direzione di una Legazione e lasciare il Ministero degli esteri.

Come eventuali successori si fanno i nomi di Romanoes e di Streit.

Venizelos è deciso a conservare il portafoglio della guerra.

NEW YORK, 23. — Secondo il *New York Herald*, Felilx Diaz, che è attualmente a Quèbec, si presenta come candidato alla presidenza del Messico. Egli ha grandi probabilità di essere eletto, ciò che permetterebbe al presidente Huerta di ritirarsi.

BOMBAY, 23. — La rottura di un gancio d'arresto di un argano che faceva risalire una gabbia nel pozzo Edgard della miniera d'oro di Mysore ha cagionato l'incidente di ieri. La gabbia era arrivata a sessanta piedi dalla superficie e ha fatto una brusca caduta da tremila piedi trascinando nell'abisso sei italiani, due meticçi e trentaquattro coolies. I cadaveri hanno subìto tali mutilazioni che è stato impossibile identificarli. Un meticcio che cooperava al salvataggio è pure perito.

Inoltre nella miniera di Champion Gold River la colonna d'aria prodotta dal ventilatore ha cagionato una frana che ha sepolto un europeo e sedici coolies. Tre coolies sono stati uccisi sul colpo, quattro sono morti, successivamente. L'europeo è considerato come perito.

SOFIA, 23. — Si annuncia ufficialmente che, contrariamente alle assicurazioni date dal gran visir circa il ritiro delle truppe dalla riva sinistra della Maritza, le truppe turche sono entrate ieri nella città di Kirdjali sull'Arda, all'ovest della Maritza. L'avanzata delle truppe turche getta il terrore fra le popolazioni delle regioni limitrofe.

ATENE, 23. — Secondo dispacci da Strumitza gli abitanti avrebbero incendiato e abbandonato la città, a causa della sua imminente occupazione da parte dei bulgari.

I Sovrani di Grecia partiranno nella settimana prossima per l'Europa.

Venizelos prende un congedo di un mese che passerà in una stazione balneare. Egli farà anche un viaggio a Creta, suo paese natale, che non ha più visitato dal suo arrivo in Grecia.

ROMA, 24. — L'Ambasciata imperiale ottomana comunica:

« Nonostante tutte le smentite diramate da Sofia, aventi per scopo d'indurre in errore l'opinione pubblica in Europa sui massacri dei prigionieri di guerra turchi commessi dai bulgari, l'Ambasciata ottomana conferma nuovamente l'autenticità di tali massacri.

Del resto, questi massacri sono stati formalmente accertati da dieci rappresentanti della stampa straniera ad Adrianopoli, nonchè dai capi delle varie comunità religiose di detta città.

D'altronde, le fotografie prese sui luoghi e riprodotte da tutta la stampa europea attestano l'irrefragabilità delle atrocità commesse dai bulgari. »

ROUEN, 24. — Stamane alle ore 11,30 un idroaeroplano montato dall'aviatore De Montalant accompagnato da un passeggero è caduto in seguito ad un guasto al motore. I due aviatori sono stati gettati fuori dell'apparecchio e sono rimasti entrambi uccisi. Il pilota è caduto su un canotto sfondandolo.

MADRID, 24. — Telegrafano da Ceuta all'*Imparcial* che alcune cabile favorite dalla nebbia si sono avvicinate al distaccamento spagnuolo di Beni Mesala ed hanno ucciso tre soldati e ne hanno feriti altri quattro.

ATENE, 24. — La Regina Madre parte domani, via Trieste, per Vienna, ove consulterà un oculista, e si recherà poi a Pietroburgo.

Il principe Andrea, la principessa Alice e i loro figli partono domani per l'Europa.

Un decreto congeda sette classi di milizia territoriale.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di portare a chiunque il numero dei generali di divisione, a tredici quello dei generali di brigata. Questa disposizione sarà prossimamente applicata.

Numerosi ufficiali saranno inviati in Europa per completare la loro istruzione.

La *Nea Emera* dice che durante il loro viaggio in Europa i Sovrani visiteranno Berlino, Londra e Parigi.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare di tre mesi oltre la fine della mobilitazione la durata della moratoria.

BRUXELLES, 24. — Durante il grand prix dell'Automobile club del Belgio, sul circuito di Spa, due automobili si sono scontrati. I passeggeri sono stati lanciati a grandissima distanza.

Il barone Jean de Woelmont è rimasto ucciso, un meccanico è gravemente ferito.

PIETROBURGO, 24. — Il ministro degli esteri Sazonoff è partito oggi in vacanza per una campagna situata nel Governo di Grodno.

BELGRADO, 24. — Oggi il principe ereditario Alessandro ha fatto il suo ingresso trionfale nella città alla testa di 10,000 soldati delle varie armi, tra una folla entusiasta.

All'ingresso della città, il sindaco Davidovic e i consiglieri municipali hanno ricevuto i soldati e hanno augurato loro il benvenuto.

Il Re si è recato, alle 10, all'inaugurazione del monumento di Karageorgevic, fondatore della Dinastia.

Sono stati pronunciati discorsi dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro della guerra, che ha fatto la consegna del monumento alla città.

Le truppe hanno sfilato dinanzi al palazzo. La popolazione ha gettato fiori sul loro percorso acclamando al Re, ai principi, al Voivoda Putnifi, all'esercito ed a Pasic.

La città era magnificamente addobbata. I cannoni al nemico erano disposti sulle pubbliche piazze.

Un pranzo di quaranta coperti è stato servito al palazzo.

Domani la città offrirà una colazione di 250 coperti al principe ereditario ed agli ufficiali della guarnigione.

LONS LE SAUNIER, 24. — Il ministro degli esteri, Pichon, parlando in un banchetto mutualista, ha dichiarato che tutto porta a credere che siamo alla fine di una crisi, la quale ha creato parecchie volte pericoli di guerra fra le grandi potenze, e durante la quale la Francia non ha cessato di lavorare nell'interesse della pace.

Questa crisi fu grave non solamente per i belligeranti, ma per tutte le nazioni, le quali, temendo costantemente di essere trascinate in avventure bellicose, vedevano la loro prosperità compromessa dalle incertezze e i loro interessi materiali soffrire molto.

È sentito oggi il bisogno universale di ritrovare in una pace certa ed in un equilibrio delle forze la fiducia e la sicurezza.

Nessun paese è più interessato a ciò della Francia, nessuno deve

sottostare a maggiori oneri per essere al coperto da sorprese e fare rispettare la sua missione nei consigli dell'Europa.

Pichon ha soggiunto che la Francia adempì al suo còmpito durante la crisi, colla costante preoccupazione di rimanere fedele alle sue amicizie ed alla sua alleanza d'accordo con l'azione concertata dell'Europa.

Il lavoro raggiunse soluzioni indubbiamente imperfette, ma sufficientemente felici, poichè esse si traducono nel ristabilimento della pace e non contengono nè un vantaggio eccessivo per una parte, nè lo schiacciamento dell'altra.

Pichon ha indi affermato che il sentimento non fu la regola della diplomazia francese.

Questa non ha da temere alcuna disillusione, non avendo costruito che sulla realtà. La situazione diplomatica della Francia non può uscirne che ingrandita.

Pichon ha dichiarato che la questione d'Oriente si è posta senza generare conflitti fra le grandi potenze.

L'alleanza colla Russia non ha mai cessato di servire alla soluzione pacifica delle difficoltà sorte da un problema che appariva talvolta come una minaccia per la pace europea.

L'alleanza ha dimostrato, colla sua elasticità e col modo con cui essa si applica e s'adatta alla necessità della politica generale, di qual valore essa sia per noi e per tutti i popoli che vogliono sinceramente evitare rischi di guerra.

Altrettanto è a dirsi della nostra amicizia cordiale coll' Inghilterra. Neppure un giorno noi fummo in disaccordo col Governo britannico.

Sia a Parigi, sia nelle conferenze di Londra, la nostra azione si unì invariabilmente alla sua, le nostre vedute si incontrarono regolarmente per concorrere allo stesso scopo.

Questa unione, quest'accordo di Parigi, Pietroburgo e Londra, indipendentemente dagli sforzi di tutte le altre potenze, colle quali cercammo sempre di evitare opposizioni e a maggior ragione antagonismi, servirono grandemente a garantire al mondo l'inestimabile beneficio della pace.

SOFIA, 25. — Il Re Ferdinando ha conferito alla Regina Eleonora la croce di 4ª classe al valore, per l'instancabile zelo e per la devozione nella cura dei feriti di cui ha dato prova durante tutta la guerra.

COSTANTINOPOLI, 25. — Si conferma che sarà mandata in Crimea una missione ottomana per presentare allo Czar i saluti del Sultano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

24 agosto 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.6)
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	762.7
Termometro centigrado al nord	23.0
Tensione del vapore, in mm.	7.11
Umidità relativa, in centesimi	25
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	6
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	29.6
Temperatura minima, id.	17.9
Pioggia in mm.	—

24 agosto 1913.

In Europa: pressione massima di 769 sulla Russia centrale, minima di 748 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di circa 2 mm. sulla Sicilia, abbassato altrove di altrettanto; temperatura diminuita in Liguria e Sicilia, per il rimanente aumentata; cielo vario sul basso versante Adriatico, con qualche pioggerella e temporali.

Barometro minimo di 760 sulla penisola Salentina altrove tra 763 e 764.

Probabilità: venti moderati meridionali al sud, per lo più del 1° quadrante altrove. Cielo vario sulle coste meridionali del Tirreno e Liguria, sereno altrove. Mar Tirreno e Jonio mossi.

Elevate pressioni sulle regioni occidentali dell'Europa.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 agosto 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 3	19 5
Sanremo	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	26 8	20 0
Spezia	sereno	calmo	26 6	15 8
Cuneo	1/4 coperto	—	26 4	16 0
Torino	sereno	—	24 9	16 6
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	30 5	16 1
Domodossola	1/4 coperto	—	27 6	13 2
Pavia	sereno	—	28 0	12 9
Milano	sereno	—	29 8	16 9
Como	sereno	—	27 8	18 4
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	25 0	18 0
Brescia	sereno	—	26 8	16 6
Cremona	sereno		28 2	17 2
Mantova	sereno		28 0	16 0
Verona	sereno	—	27 3	16 5
Belluno	sereno	—	24 1	13 2
Udine	sereno	—	26 2	16 0
Treviso	sereno	—	26 1	16 4
Vicenza	sereno	—	26 2	16 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 4	18 0
Padova	1/4 coperto	—	25 5	16 8
Rovigo	1/4 coperto	—	25 8	16 0
Piacenza	sereno	—	26 2	15 1
Parma	sereno	—	27 4	17 2
Reggio Emilia	sereno	—	26 3	17 0
Modena	1/4 coperto	—	25 8	17 4
Ferrara	sereno	—	26 3	16 6
Bologna	sereno	—	25 3	19 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	22 8	13 6
Pesaro	3/4 coperto	calmo	25 0	17 4
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	25 4	15 0
Urbino	sereno		19 9	14 0
Macerata	velato	—	22 0	17 6
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	24 6	15 8
Perugia	1/4 coperto	—	23 4	14 8
Camerino	—	—	—	—
Lucca	sereno	—	26 2	15 1
Pisa	sereno	—	28 [illegible]	13 4
Livorno	sereno	calmo	86 5	18 0
Firenze	sereno	—	28 2	14 4
Arezzo	sereno	—	26 4	12 6
Siena	1/4 coperto	—	26 6	16 8
Grosseto	sereno	—	29 2	15 0
Roma	1/4 coperto	—	28 9	17 9
Teramo	sereno	—	24 6	13 1
Chieti	sereno	—	21 8	14 0
Aquila	1/2 coperto	—	24 4	12 0
Agnone	sereno	—	20 0	11 5
Foggia	sereno	—	24 9	16 9
Bari	sereno	agitato	24 8	19 6
Lecce	sereno		26 5	19 7
Caserta	sereno		26 2	17 4
Napoli	sereno	calmo	23 8	17 5
Benevento	sereno		25 4	12 8
Avellino	sereno	—	22 8	10 4
Mileto	sereno		26 0	13 6
Potenza	sereno	—	20 1	13 0
Cosenza	—		—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	28 0	8 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	25 0	22 0
Palermo	sereno	calmo	29 1	16 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 6	19 2
Caltanissetta	sereno	—	28 0	18 7
Messina	—		—	—
Catania	sereno	calmo	26 7	19 5
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	26 0	14 0
Sassari	1/4 coperto	—	28 6	18 9